



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 23/04/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2013, n. 567

Ditta Liquigas S.p.A. - Dismissione deposito di gpl sito in BARI - Via Ascianghi n. 23 - Espressione dell'intesa regionale di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'art. 4, co. 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 19, ha stabilito che sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di energia che non siano riservate allo stato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, o che siano attribuite agli enti locali ai sensi del successivo art. 31.

Con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni amministrative rivenienti dall'art. 1, co. 55 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio, ora Servizio Attività Economiche Consumatori.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto semplificazioni delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

Il D.M. n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e il successivo D.M. n. 16109 del 27 luglio 1996, hanno individuato le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata o a notifica negli impianti di lavorazione oli minerali.

La legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 215 in data 13 settembre 2004, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione, ha introdotto ulteriori semplificazioni sottoponendo a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia 30 per cento è realizzato per fasi successive.

Sotto il profilo delle competenze, comunque, la medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i), riservava allo Stato L'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico

del paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'art. 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il medesimo d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con D.M. n. 14399 del 28.3.1988 e successiva nota ministeriale di voltura n. 724841 del 26.4.1995, la Società Liquigas S.p.A è titolare di un deposito di gpl nel comune di Bari, Via Ascianghi n. 23, della capacità complessiva di mc. 620, ovvero:

- n. 7 serbatoi metallici fuori terra da mc. 80 cadauno per complessivi mc. 560 per GPL;
- mc. 60 di GPL in bombole.

Con istanza del 28.1.2013 la Ditta Liquigas S.p.A., in considerazione della intervenuta competenza ministeriale come sopra indicato, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla dismissione del deposito di GPL sito in Bari, Via Ascianghi n. 23.

Con nota prot. n. 2929 dell'8.2.2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha convocato la prevista Conferenza di Servizi.

In data 28.2.2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è riunita la Conferenza di Servizi che ha concluso favorevolmente i lavori ritenendo possibile il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione alla dismissione del deposito della Liquigas S.p.A. di Bari, Via Ascianghi n. 23, previa acquisizione dell'intesa da parte della Regione Puglia come previsto dall'art. 57 della legge 35/2012.

In ragione di quanto sopra e sulla base della conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi presso il MISE in data 28.2.2013, si propone di procedere all'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inerente la dismissione del deposito di GPL della Ditta Liquigas S.p.A. di Bari, Via Ascianghi n. 23, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione del deposito di gpl sito in BARI - Via Ascianghi n. 23;

- di demandare al competente Servizio Attività Economiche Consumatori la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
